



LEGGE 25 febbraio 1974 n. 11 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 1° marzo 1974).

**Riassunzione della cittadinanza sammarinese da parte delle donne già sammarinesi.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 1974.*

**Art. 1**

Mediante semplice presa d'atto, da parte del Consiglio Grande e Generale, la cittadina sammarinese, divenuta forense a seguito matrimonio, all'atto della vedovanza o del riacquisto dello stato libero conseguente la pronuncia giudiziaria che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene reintegrata nella cittadinanza, a condizione che non abbia figli minori di età.

In presenza di figli minori, la reintegrazione avviene al momento del raggiungimento della maggiore età da parte dei minori stessi.

Le istanze delle interessate, corredate dei documenti di rito, dovranno essere inoltrate al Consiglio Grande e Generale che provvederà a prenderle in visione almeno ogni sei mesi.

**Art. 2**

La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1974.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 febbraio 1974-1673 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Volpinari - Giovan Luigi Franciosi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini

